

COLLEGIO DI BARI – DEC. N. 1343/2024 – PRES. TUCCI – REL. BARTOLOMUCCI

Finanziamento – sottoscrizione digitale del contratto – asserita assenza di forma scritta – fattispecie – infondatezza (cod. civ., art. 2702; d.lgs n. 385/1993, artt. 117, 119, 125 bis; d. lgs. n. 82/2005).

Sulla base della specifica disciplina di settore, il documento informatico su cui è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. e soddisfa il requisito della forma scritta. (MDC)

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver stipulato con la banca resistente un contratto di finanziamento (importo finanziato euro 59.695,10, da restituire in 156 rate mensili di euro 550,50 ciascuna, t.a.e.g. 6,120%), anche se lo stesso risultasse privo di "ogni sottoscrizione (o firma del Cliente)".

Sottolineava di aver richiesto alla banca, ex art. 119 t.u.b., copia del contratto di finanziamento in questione, nonché della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa al contratto assicurativo, e che dall'analisi della documentazione ricevuta i suoi timori in merito alla mancanza di forma scritta risultavano confermati.

Richiamava l'art. 125-bis, comma 1 t.u.b. secondo cui i "contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge", precisando che la mancanza della forma scritta non gli avesse consentito di acquisire piena consapevolezza in merito alle condizioni contrattuali, ai meccanismi di calcolo degli interessi ed ai tassi applicati.

Riteneva che tale condotta da parte della banca fosse censurabile ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7 t.u.b., e dell'art. 117, comma 7 t.u.b., stante la nullità del contratto, del t.a.e.g. e della clausola degli interessi per "assenza di pattuizione scritta".

Chiedeva, pertanto, di accertare la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e, di conseguenza, delle principali condizioni economiche e del t.a.e.g. contrattuale; per l'effetto, chiedeva la ripetizione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) "ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato al precedente paragrafo, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto".

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che la richiesta di finanziamento fosse stata sottoscritta dal cliente "in tutte le sue parti" mediante l'utilizzo della firma digitale, il cui certificato era stato rilasciato da apposita società iscritta nell'elenco dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Identità digitale (AgID). Precisava che il processo di firma prevede la conferma da parte del cliente della lettura ed accettazione "integrale" delle clausole contrattuali, in mancanza della quale non è possibile proseguire l'iter. Successivamente, il cliente deve inserire l'OTP inviato dalla predetta società per firmare digitalmente il contratto.

Sosteneva che le firme digitali devono essere verificate mediante gli opportuni strumenti forniti dagli enti certificatori e produceva in atti i report elaborati tramite lo specifico software applicativo.

Riteneva, pertanto, che la domanda di finanziamento fosse stata formalizzata ed accettata per iscritto dalla banca, essendosi perfezionato il contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125-bis t.u.b.

Soggiungeva che dall'esame dell'intera documentazione prodotta in atti, si evincesse altresì la sottoscrizione della dichiarazione del cliente relativa alla ricezione dell'informativa precontrattuale, la presa visione e l'accettazione delle condizioni generali di contratto, con specifica approvazione delle clausole riferite ai costi del prestito.

Chiedeva, pertanto, di rigettare il ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale rappresentava che la controversia riguardasse la clausola contrattuale sugli "Interessi Costi e Commissioni", la quale era stata applicata ma non pattuita in forma scritta. Precisava che la copia del contratto prodotta dalla banca in sede di controdeduzioni fosse la medesima di quella pervenuta in sede di riscontro al reclamo.

Specificava che il contratto in esame risultasse essersi "perfezionato" mediante firma elettronica qualificata (F.E.Q.), e che il regolamento UE 910/2014 (eIDAS) disciplina le firme elettroniche, le marche temporali ed i servizi fiduciari elettronici. In particolare, le firme elettroniche "verificate" sono quelle che garantiscono l'autenticità, l'integrità e il non ripudio del documento firmato, mentre secondo l'AgID la verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare i file firmati in modo conforme alla Delibera CNIPA n. 45/2009.

Sosteneva che le firme apposte sul contratto di finanziamento non fossero invece "verificabili/verificate", ovvero non risultassero conformi agli standard eIDAS.

Concludeva insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale sosteneva di aver dimostrato l'esito della verifica della firma digitale apposta sulla documentazione contrattuale. Precisava che la verifica effettuata dal ricorrente in sede di repliche, risultasse "errata" in quanto eseguita su un file salvato in "formato stampa del pdf" che non consente di effettuare alcuna verifica, e che in sede di controdeduzioni avesse allegato i report rilasciati dall'ente certificatore per comprovare la validità della firma ed evitare che il ricorrente persistesse nell'iniziale errore di verifica/lettura. Produceva il risultato della verifica effettuata tramite l'apposito software.

Riteneva che sussistessero tutti gli elementi attestanti che il contratto fosse stato validamente sottoscritto dal cliente, con specifica approvazione delle clausole riferite ai costi del finanziamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 125-bis, commi 1, 5 e 6 t.u.b.

Concludeva insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta all'accertamento della nullità del contratto per mancata sottoscrizione dello stesso nonché, conseguentemente, per mancata stipulazione scritta delle principali condizioni economiche dello stesso, con le conseguenze di cui agli artt. 125-bis e 117 t.u.b.

In relazione ad essa, l'intermediario convenuto ha dedotto che la richiesta di finanziamento sia stata sottoscritta dal cliente "in tutte le sue parti" mediante l'utilizzo della firma digitale, il cui certificato è stato rilasciato da apposita società iscritta nell'elenco dei certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Identità digitale (AgID), precisando che il processo di firma prevede la conferma da parte del cliente della lettura ed accettazione "integrale" delle clausole contrattuali e che, successivamente, questi deve inserire l'OTP inviato dalla

predetta società per firmare digitalmente il contratto.

A sostegno di tale assunto, ha versato in atti la richiesta di attivazione del servizio di firma digitale erogato dalla società certificatrice, datata 16/05/2022 e relativa al rilascio di un "Certificato qualificato di firma elettronica", oltre ad uno specifico report riguardante l'"Esito verifica firma digitale", apposta dal ricorrente in data 16/05/2022.

Con riguardo a tale produzione documentale, il ricorrente ha contestato che le firme apposte sul contratto di finanziamento non sono "verificabili/verificate"; l'intermediario, dal canto suo, ha invece rilevato che il tentativo sia stato effettuato dal ricorrente su un file salvato in un formato che non consente di effettuare alcuna verifica.

A parere del Collegio giova ricordare che l'art. 117 t.u.b. richiede, in via generale, la forma scritta per la stipulazione dei contratti tra banche e clienti, requisito ribadito dall'art. 120-noviesdecies relativo al credito immobiliare ai consumatori, dall'art. 125-bis inerente al credito al consumo, dall'art. 126-quinquies per i contratti quadro relativi ai servizi di pagamento e dall'art. 126-quinquiesdecies per la forma dell'autorizzazione del trasferimento tra i conti di pagamento.

D'altro canto, il d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD – come modificato in seguito all'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 910/2014, c.d. eIDAS) dispone i requisiti di validità ed efficacia del documento informatico, i quali sono stati ulteriormente specificati dalle disposizioni di cui al DPCM 13 novembre 2014, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", nonché quelle di cui al DPCM 22 febbraio 2013 che reca regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ed, infine, degli ulteriori provvedimenti adottati dall'AgID per l'Italia Digitale (AgID).

L'attuale disciplina del documento informatico, dettata in particolare dall'art. 20 del CAD, prevede che il medesimo soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia dell'art. 2702 cod. civ. quando vi è apposta una firma digitale, ovvero una firma elettronica qualificata o ancora una firma elettronica avanzata; oppure se formato previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo individuato da AgID che renda inequivoca e manifesta la riconducibilità del documento all'autore e tale comunque da garantire i requisiti di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento stesso. Pertanto, con riferimento all'asserito difetto di forma, l'art. 20 comma 1-bis CAD dispone che il documento informatico su cui è "apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore" ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. e soddisfa il requisito della forma scritta. Peraltro, come chiarito dal Ministero dell'Interno, la firma elettronica avanzata può essere usata in qualsiasi contesto, fatta eccezione per la sottoscrizione dei particolari atti indicati ai punti da 1 a 12 dell'art. 1350 cod. civ. – come, ad esempio, le transazioni immobiliari – per i quali il legislatore richiede necessariamente una firma elettronica di più alto livello ossia la firma elettronica qualificata.

In relazione al richiamato quadro normativo ed in considerazione delle richiamate risultanze documentali, deve quindi ritenersi che il processo di firma adottato nel caso di specie sia idoneo a far ritenere che il contratto sia stato redatto in forma scritta e regolarmente sottoscritto dal ricorrente; pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

